

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 307 del 20 luglio 2020.

“Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTA la legge regionale n. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

ambientale”, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed, in particolare l'art.19;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 recante “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti” ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.48 del 26 febbraio 2015: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione ambientale strategica (VAS), di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

VISTA la nota prot. n.3513/Gab. dell'8 luglio 2020 con la quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente trasmette la proposta concernente alcune modifiche in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), di Valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA);

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n.3513/Gab. l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dopo aver, preliminarmente, ricordato le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione della citata deliberazione della Giunta regionale n.48/2015, rappresenta che: le sentenze del TAR Sicilia n.1502/2019 e n.1503/2019 e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.206/2020 e n.207/2020, si sono



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

pronunciate sull'effettiva competenza in materia di VIA in capo all'Organo politico piuttosto che in capo all'Organo tecnico, basando il proprio orientamento sulla necessaria distinzione tra quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e quanto previsto dagli artt. 23 e ss. dello stesso decreto; il suddetto art.19 del D.Lgs. n. 152/2006, infatti, disciplina le modalità di svolgimento del procedimento di “verifica” di assoggettabilità a VIA, per cui il procedimento così disciplinato appare preordinato alla “verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi” (art. 19, comma 5, D. Lgs 152/2006) e si conclude con un provvedimento motivato che stabilisce se il progetto debba o non debba essere assoggettato al procedimento di VIA e, pertanto, tale attività (definita dal legislatore come attività di “verifica”), involge un potere esclusivamente tecnico-discrezionale, dovendosi unicamente riscontrare, in base a conoscenze tecniche, se vi siano o meno impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, spettando questa, laddove accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo, alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione;

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n.3513/Gab. l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente rappresenta che: alla luce dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, come sopra evidenziato, la competenza in materia di valutazioni ambientali ex art. 19 del predetto D.lgs. n.152/2006 è stata rimessa all'organo tecnico piuttosto che all'organo politico e, pertanto, tutte le competenze che ricadono nell'applicazione dello stesso art.19, si ritiene debbano essere opportunamente svolte dall'organo tecnico - amministrativo, piuttosto che



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dell'organo politico e per analogia, le valutazioni riferite al procedimento di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 andrebbero applicate anche alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n.152/2006), all'adozione del provvedimento di screening (Fase I) della Valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del richiamato D.P.R. n. 357/97, con le modalità previste dall'art. 4 del D.A. del 30.03.2007, e alla valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del citato D.Lgs n.152/2006; da ultimo, con riferimento al provvedimento di AIA, andrebbe riconosciuto all'organo politico (Assessore) il potere di rilascio del citato provvedimento, così come previsto in sede statale dall'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006, ove si attribuisce la relativa competenza al Ministro; alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi con riferimento al PAUR, introdotto per i progetti sottoposti a VIA regionale (art. 27 bis D.Lgs. n.152/2006) che, in quanto di analogo rango dell'AIA, andrebbe rimesso alla competenza dell'organo politico (Assessore);

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente rappresenta che con nota prot. n.41130 del 20 luglio 2020, con riferimento alla proposta in argomento, i Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali dell'ambiente e dell'urbanistica concordano con le procedure individuate nella stessa;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con la più volte citata nota n. 3513/2020, propone:

- di ribadire l'individuazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, quale Autorità Unica Ambientale, ad eccezione



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie, di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. n. 3/2013;

- di individuare il Dipartimento regionale dell'ambiente, quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

- di individuare l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti conclusivi, a seguito dell'istruzione dei Dipartimenti regionali competenti, della Valutazione ambientale strategica, della Valutazione di impatto ambientale, della Valutazione di incidenza ambientale, della Autorizzazione integrata ambientale e del Parere ambientale unico regionale;

- di individuare il Dipartimento regionale competente (ossia Dipartimento regionale dell'ambiente e Dipartimento regionale dell'urbanistica) all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, in conformità al contenuto della proposta di cui alla nota prot. n. 3513/Gab. dell'8 luglio 2020 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, costituente allegato alla presente deliberazione:

- di ribadire l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, quale Autorità Unica Ambientale, ad eccezione



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie, di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. n. 3/2013;

- di individuare il Dipartimento regionale dell'ambiente, quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

- di individuare l'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti conclusivi, a seguito dell'istruzione dei Dipartimenti regionali competenti, della Valutazione ambientale strategica, della Valutazione di impatto ambientale, della Valutazione di incidenza ambientale, della Autorizzazione integrata ambientale e del Parere ambientale unico regionale;

- di individuare il Dipartimento regionale competente (ossia Dipartimento regionale dell'ambiente e Dipartimento regionale dell'urbanistica) all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006.

Il Segretario

Il Presidente


BUONISI

MUSUMECI

ER



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
ASSESSORE



Prot. n. 3513/Gab

Palermo 08/07/2020

OGGETTO: Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Proposta in materia di competenza VIA-VAS-AIA e VINCA – Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e Decreto Presidente della Repubblica 08.09.1997, n. 357 . Proposta di delibera.

INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Alla Presidenza della Regione
Ufficio della Segreteria di Giunta
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c. Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
gab.presidente@pec.regione.sicilia.it

In data 26.02.2015, con nota prot. n. 1137, l'Assessore Territorio e Ambiente *pro tempore*, dott. Maurizio Croce, con riferimento al riparto delle competenze per il rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), ha proposto che tutte le valutazioni ambientali transitassero nell'ambito dei poteri di indirizzo politico amministrativo.

E ciò anche in forza di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 81/2013) che di fatto aveva respinto la qualificazione degli atti di autorizzazione ambientale quali atti di gestione, inserendosi in un ambito caratterizzato da un intreccio di attività a carattere gestionale e di valutazioni di tipo politico conforme alla previsione dell'art. 97 della Costituzione inerente il riparto di competenze tra organi politici e amministrativi in materia.

Inoltre, l'art. 7 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, nella forma previgente al D. Lgs 16.06.2017 n. 104, aveva previsto che *“in sede statale l'Autorità competente è il Ministro dell'Ambiente e della*

8/7/2020

Tutela del Territorio e del Mare. Il provvedimento di VIA ed il parere motivato in sede VAS sono espressi dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro della Tutela del Territorio e del Mare. In sede regionale l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale".

Per tali ragioni, il citato Assessore ha proposto di individuare quale Autorità Unica Ambientale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della Legge Regionale n. 3/2009.

Ed ancora ha proposto che l'Autorità Unica Ambientale adottasse i provvedimenti conclusivi, a seguito della istruttoria dei Dipartimenti Regionali competenti, della Valutazione Ambientale Strategica, della Valutazione d'Impatto Ambientale e della Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Ebbene, in data 26.02.2015 la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 48 del 26.02.2015, nel richiamare i contenuti della proposta di delibera sopra citata, ha condiviso quest'ultima, disponendo in conformità.

Fatta questa premessa, appare doveroso avanzare ulteriore proposta di delibera sul tema in oggetto, e ciò anche e soprattutto in virtù delle sentenze del Tar Sicilia n. 1502/2019 e n. 1503/2019 e del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 206 e 207/2020 che si sono pronunciate sull'effettiva competenza in materia di VAS, VIA e VINCA in capo all'organo politico (l'Assessore) piuttosto che in capo all'organo tecnico (Dirigente).

Orbene, è noto come l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione in materia di VAS, VIA e VINCA richieda un opportuno vaglio istruttorio e tecnico scientifico.

Le valutazioni ambientali sono state qualificate come "atti di alta amministrazione", che si caratterizzano per essere espressione della funzione di raccordo fra l'indirizzo politico e l'attività amministrativa.

Tuttavia, tale attività può correttamente definirsi "alta" non già perchè di pertinenza del vertice dell'apparato burocratico, ma perchè involge criteri e scelte politico-amministrative riservate agli organi politici.

Ebbene, nulla di tutto ciò, secondo quanto contenuto nelle sentenze dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, è dato rinvenire nelle scelte correlate all'istituto della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (art.19 D.lgs 1582/2006), certamente ancorato a parametri non solo tecnico-scientifici ma altresì intensamente discrezionali, e tuttavia estraneo alla sfera delle valutazioni di natura politica.

Il tratto peculiare dell'istituto è quello di operare una sintesi di reciproca compatibilità degli interessi antagonisti, sulla base dell'acquisizione di fatti e interessi caratterizzata da un'oggettiva e adeguata valutazione degli effetti dell'attività sull'ambiente circostante. La discrezionalità di cui è titolare l'amministrazione non si riduce ad una valutazione di tipo tecnico-scientifica ma deve comunque essere esercitata sulla base di tale preliminare verifica e l'ambito della discrezionalità amministrativa non deve spingersi fino al punto di sacrificare l'esatta ricognizione degli effetti ambientali della scelta e la relativa assunzione di responsabilità.

Secondo la recente giurisprudenza citata in tale ambito il mancato apporto tecnico dell'amministrazione e la concentrazione dei poteri decisionali sul vertice politico porta con sé l'evidente rischio di scelte amministrative operate sulla base di processi decisorii improntati a logiche di tipo diverso rispetto al percorso normativamente preordinato alla verifica della reciproca compatibilità fra interessi antagonisti, nell'ottica di una "alta amministrazione" non adeguatamente consapevole del livello di tutela di tutti gli interessi coinvolti.

Ebbene, ciò che merita particolare attenzione, più che la legittimità di un provvedimento di VIA, è la legittimità del provvedimento che esclude l'assoggettabilità a VIA, che costituisce traduzione in atto di un potere esclusivamente tecnico-discrezionale, da esercitarsi sulla base dell'unico parametro costituito dalla sussumibilità o meno, per ragioni puramente tecnico-scientifiche, dell'opera entro l'ambito categoriale che consente, quale eccezione alla regola, l'esclusione della più rigorosa procedura.

Tali conclusioni, sorrette dalle recenti sentenze del TAR Sicilia (n. 1502/2019 e 1503/2019), sono state confermate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGCA) nella sentenza n. 206 e 207/2020 del 24.03.2020.

Tale pronuncia poggia le sue basi sulla necessaria distinzione tra quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e quanto previsto dagli artt. 23 e ss. dello stesso decreto.

Ed infatti l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina le modalità di svolgimento del procedimento di "verifica" di assoggettabilità a VIA.

Pertanto, il procedimento così disciplinato appare preordinato alla "*verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*" (art. 19 co. 5 D. Lgs 152/2006) e si conclude con un provvedimento motivato che stabilisce se il progetto debba o non debba essere assoggettato al procedimento di VIA.

Tale attività (definita dal legislatore come attività di "verifica"), pertanto, involge un potere esclusivamente tecnico-discrezionale, dovendosi unicamente riscontrare in base a conoscenze tecniche se vi siano o meno impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, questa spettando, laddove accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo, alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione.

Pertanto, tutte le competenze che ricadono nell'applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 si ritiene debbano essere opportunamente ricoperte dall'organo tecnico - amministrativo (rappresentato dal vertice del Dipartimento regionale Ambiente) piuttosto che dell'organo politico (Assessore).

Per analogia, le valutazioni riferite al procedimento di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 andrebbero applicate anche alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 D. Lgs. n. 152/2006), all'adozione del provvedimento di screening (Fase I) della Valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, con le modalità previste dall'art. 4 del D.A. del 30.03.2007 e alla valutazione preliminare ai sensi art. 6 comma 9 del citato D. Lgs 152/2006.

Da ultimo, con riferimento al provvedimento di AIA, andrebbe riconosciuto all'organo politico (Assessore) il potere di rilascio del citato provvedimento, così come previsto in sede statale dall'art. 7 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 ove si attribuisce la relativa competenza al Ministro.

Alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi con riferimento al PAUR, introdotto per i progetti sottoposti a VIA regionale (art. 27 bis D. Lgs. 152/2006) che, in quanto di analogo rango dell'AIA, andrebbe rimesso alla competenza dell'organo politico (Assessore).

Per le ragioni sopra esposte:

- Visto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, con il quale la competenza in materia di valutazioni ambientali ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 è stata rimessa all'organo tecnico piuttosto che all'organo politico (Tar Sicilia, sez. I, 05.06.2019, n. 1502; Tar Sicilia, sez. I, 05.06.2019, n. 1503; CGA, 24.03.2020 n. 206 e 207)

PROPONE

- di ribadire l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6 della L.R. n. 3/2013.
- in ottemperanza al contenuto della sentenza del CGA, di individuare il Dipartimento Regionale Ambiente quale Autorità Competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 D.Lgs. n. 152/2006;
- di individuare l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale autorità competente all'adozione dei provvedimenti conclusivi, a seguito dell'istruzione dei dipartimenti regionali competenti, della Valutazione Ambientale Strategica, della Valutazione di Impatto Ambientale, della Valutazione di Incidenza Ambientale, della Autorizzazione Integrata Ambientale e del Parere Ambientale Unico Regionale.

- in analogia alle previsioni contenute nella citata sentenza del CGA, di individuare il Dipartimento Regionale competente (ossia Dipartimento Regionale Ambiente e Dipartimento Regionale dell'Urbanistica) all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 DPR 357/1997 e valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006.

L'Assessore
(On. Avv. Salvatore Cordaro)

